

Le leggi fondamentali secondo la “*Descrizione della Sardegna*” di Francesco d’Austria-Este

Li Re di Sardegna nel pervenire al trono prestano giuramento per sé, e i suoi dinnanzi agli Stamenti per mezzo di loro speciali Procuratori a ciò destinati, di voler osservare, e mantenere inalterabili i privilegj, le Costituzioni, e tutte le Ordinanze prescritte nei Capitoli delle Corti, che sono riguardati come un patto, e un Contratto fatto di comune accordo fra il Re, e il Regno.

Fra le leggi fondamentali della Sardegna a me note le principali mi sembrano esser queste:

1° - Il Regno di Sardegna ora posseduto dalla Real Casa di Savoja è ereditario in tutti i discendenti, o laterali maschj secondo la primogenitura, e la consuetudine solita delle successioni. Non vi è positivamente in vigore la legge Salica, che escluda le femmine dalla successione al trono, ma essendo queste escluse nella casa Savoja dalla successione al Piemonte, si sono volute escluse anche nella successione in Sardegna, ma pare che ciò si fosse convenuto in patti di famiglia, e trattati, ma senza il consenso degli Stati di Sardegna, anzi negli Archivj di Vienna, Londra debbono esistere copie autentiche di documenti comprovanti che le femmine non sono escluse in mancanza di maschj dalla successione al Regno di Sardegna. Mancando totalmente ogni successione di casa Savoja, la successione passerebbe alla casa di Spagna, e Sicilia della famiglia Bourbon.

2° - La Religione Cattolica Romana non solo è per costituzione del Regno di Sardegna la Religione Dominante, ma niun’altra può aver nel Regno chiesa, né culto pubblico, e gli Ebrei sono totalmente esclusi.

3° - Il sistema feudale pare dalla Costituzione stessa del Regno stabilito, né si potrebbe alterarlo essenzialmente senza il consenso degli Stati.

4° - Il Re non può senza convocare gli Stamenti del Regno, e senza loro consenso aumentare le imposte territoriali, od altre del Regno, né ordinarie, né straordinarie: solo credo rispetto ai diritti di dogane, di estrazione, ed importazione, etc. le sacche può aumentarli il Re senza consenso degli Stamenti.

5° - Riguardo al Militare è costituzione del Regno, che non vi debba essere Coscrizione forzata di soldati; ma che si debbono solo ingaggiare volontarij, o prendere per soldati gente, che per un commesso minor delitto sono condannati a servire un certo numero d’anni nel militare. E credo, che di truppa regolare nazionale Sarda il Re non possa condurre, e far marciare fuori della Sardegna più di due regimenti, cioè uno d’Infanteria, e uno di Cavalleria. Ma se il Re crede necessaria più truppa nazionale per la difesa del Regno può esigerla, ma questa non è obbligata a marciare fuori della Sardegna, ma obbligata solo alla difesa della Sardegna stessa.

6° - Il Viceré di Sardegna (se il Re stesso non vi risiede) o il Presidente deve essere un forestiero, non un Sardo, ma nei tribunali di giustizia la metà dei Giudici deve esser di nati Sardi, tutti gli Uffiziali del Regimento Sardegna, e anche i soldati debbono esser nativi Sardi, tutti li Vescovi di Sardegna debbono esser Sardi.

7° - Per costituzione del Regno di Sardegna la giustizia in prima istanza si dovrebbe amministrare dai Signori Feudatarj ognuno nel distretto del suo feudo, secondo le leggi del Paese, e perciò hanno i Feudatarj il diritto delle Carceri, di carcerare, etc. In seconda istanza giudica il tribunal della Sala Criminale di Cagliari o della Sala Civile della Reale Udienza, e di Sassari, composte di giudici Criminali e Civili sotto il Reggente a

Cagliari, e sotto il Pro-Reggente a Sassari. Per terza istanza si è posteriormente istituito la così detta *Sala di Supplicazione* in Cagliari, alla quale il Re può permettere d'appellare per ultimo.

8° - Quantunque non esiste un vero Codice ben ordinato di Leggi Sarde, ma che queste esistevano bensì anticamente e ancora formano la base delle Leggi, su cui si giudica, pure coll'andar del tempo furono assai modificate, variate dagli Stamenti, dai Re per le circostanze, che abbisognerebbono d'esser ricompilate per metterle in chiaro; ma sono originarie Leggi Spagnole, e scritte in lingua Spagnola, ma poi con tante aggiunte immutazioni. Secondo queste leggi si deve giudicare.

9° - Per privilegj ottenuti dal Papa, il Re ha per un anno il reddito di tutti il Vescovadi, Parrocchie, Canonicati, benefizj Ecclesiastici vacanti, e può nel riconferirli imporre delle pensioni fino a onerare credo 1/3 della rendita, e ciò a favore di Ecclesiastici, ch'egli vuol favorire. Ora questi redditi di fondi Ecclesiastici pel Re sono sotto una amministrazione separata dalle regie finanze sotto il nome di Monte di Riscatto, destinato per estinguere i debiti dello Stato.

10° - Il Re ha diritto di far pace, o guerra, o alleanze, di far leggi di pulizia, di far grazia, di conferir le cariche, nominar i Vescovi, governatori, o Vice-Re, di conferir i feudi vacanti, di disporre delle truppe in paese, e della quantità fissata dalla legge anche fuori di paese, di aggraziare condannati, o commutar le pene, di sospendere individui, dei Magistrati, etc.; ha il diritto di disporre come crede dei redditi dello Stato fissati, o concessi dalle leggi fondamentali; ha il diritto delle miniere tutte, di far battere la moneta che vuole: il tutto questo senza il consenso degli Stamenti, e senza interpellarli, e ciò per suo proprio diritto.

11° - Fra li privilegj dei Feudatarj e dei Nobili è quello del foro privilegiato, di non esser soggetti a certe punizioni ignominiose: un nobile p. es. non si può appiccare, ma bensì condannare al taglio della testa. Ed essendo i privilegj dei Feudatarj e dei Nobili per costituzione, il Re non può violarli. Ma il Re ha il diritto di nominar Duchi, Conti, Cavalieri, e di conferir Feudi e Baronie.

12° - Anche gli Ecclesiastici hanno privilegj, foro privilegiato, certi diritti, immunità, che il Re non può cangiare.

FONTE: Francesco d'Austria-Este, *Descrizione della Sardegna (1812)*, a cura di G. Bardanzellu, Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, Roma 1934, pp. 17-19.